



ORDINANZA DEL SEGRETARIO GENERALE

Regolamentazione della circolazione stradale per il transito di un collo eccezionale lungo Via dei Sali, via del Commercio e via delle Macchine il giorno 4 agosto 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 284 del 12 novembre 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTI gli artt. 2, 5, 6, 7, 10, 14, 140 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii., nonché il decreto ministeriale 10 luglio 2002 - "Disciplinare tecnico" del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dagli articoli 25, comma 7, e 28 della Legge 25 novembre 2024, n. 177, recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, il quale stabilisce che, nell'ambito delle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, che vi provvede mediante ordinanze, in conformità alle norme del Codice della strada;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che individua, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 285/92, quali aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine, stabilendo che i relativi confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali e resi noti mediante idonee indicazioni;

CONSIDERATO il decreto n. 1590 del 30 giugno 2026 - Conferimento deleghe e poteri che conferisce al Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale il compito di provvedere alla disciplina della



circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia;

VISTA L'ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 e ss.mm.ii. della Capitaneria di Porto per la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico nelle aree portuali di Marghera;

CONSIDERATO che l'ordinanza n°81/2007 del 16 luglio 2007 originariamente emanata dalla Capitaneria di Porto è stata recepita dall'Autorità di Sistema Portuale MAS con Decreto n° 1282 del 17 marzo 2025;

VISTA la nota del 23 luglio 2026, assunta al protocollo Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con n. 17512 in pari data, con la quale l'impresa Gruber Logistics S.p.A. con sede in Via Nazionale, 75, 39040 Ora, Codice Fiscale e Partita IVA 00520690215, ha chiesto l'emissione di un provvedimento per la disciplina della viabilità, in relazione alla necessità del transito di un collo eccezionale lungo via dei Sali, via del Commercio e via delle Macchine, il giorno 4 agosto 2026;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, prot. n. 15244 del 25 giugno 2026, trasmessa alla Città Metropolitana di Venezia, con la quale si autorizza il transito di un collo eccezionale, con le relative prescrizioni, nell'ambito della pratica n. 8529/2026;

RITENUTO opportuno modificare la circolazione stradale nell'aree interessate dal transito del trasporto eccezionale, al fine di garantire la circolazione e l'incolumità pubblica;

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale

Il giorno tra le ore 23:00 del 4 agosto e le ore 02:00 del 5 agosto, la ditta Gruber Logistics S.p.A. effettuerà il transito di un carico eccezionale avente le seguenti dimensioni indicative:

- lunghezza: circa m 16,5
- larghezza: circa m 7,30
- altezza: circa m 4,0



Il trasporto del collo eccezionale avverrà percorrendo via dei Sali, via del Commercio e via delle Macchine per poi immettersi nella viabilità Comunale nel corretto senso di circolazione, con velocità massima consentita di 5 km/h.

Al fine di consentire il transito in sicurezza del convoglio, tenuto conto della particolare sagoma limite del carico trasportato, la motrice, il rimorchio e la scorta tecnica sono autorizzati a occupare l'intera carreggiata o la porzione di essa necessaria a garantire il più agevole passaggio del collo eccezionale lungo la viabilità di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale. Resta fermo che tale provvedimento non deve essere in contrasto con le relative prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con protocollo n. 15244 del 25 giugno 2026 relativo alla pratica n. 8529/2026.

Durante l'esecuzione del transito del trasporto eccezionale, gli ulteriori utenti della strada sono tenuti ad attenersi alle indicazioni e alle prescrizioni impartite dalla scorta tecnica incaricata del convoglio, la quale opera ai fini della regolazione temporanea della circolazione e della gestione in sicurezza del transito.

ARTICOLO 2 – Modifiche utilizzo aree di sosta

Al fine di consentire il transito del convoglio indicato in premessa e considerata la particolare sagoma limite del carico trasportato, dalle ore 23:00 del giorno 4 agosto alle ore 02:00 del 5 agosto sono soppressi gli stalli di sosta di via del Commercio, nel tratto compreso tra l'intersezione con via dei Sali e l'inizio di via Alessandro Volta (Ponte Strallato) come meglio indicato nella planimetria allegata.

ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

L'impresa Gruber Logistics S.p.A. dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:

1. garantire la presenza della scorta tecnica autorizzata, che dovrà sovrintendere alle operazioni di transito del convoglio in tutte le fasi del percorso, assicurando la piena osservanza delle norme vigenti in materia di trasporti eccezionali;
2. durante il tratto di percorso, far adottare alla scorta tecnica tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione, provvedendo alla chiusura temporanea del traffico, impedendo l'immissione di altri veicoli;
3. prima del transito dovrà essere verificata la liberazione completa della sede stradale da ostacoli, veicoli in sosta o elementi che possano interferire con la sagoma del carico;
4. dovrà far posizionare idonea segnaletica temporanea di preavviso e di divieto di sosta, almeno 48 ore prima delle operazioni, e dovrà verificare il



corretto mantenimento della segnaletica fino al termine del transito. La posa in opera dovrà avvenire in ottemperanza alle disposizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26 settembre 2002, e devono riportare le indicazioni del divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 23.00 del 4 agosto alle ore 02.00 del 5 agosto;

5. eventuali criticità rilevate lungo il percorso dovranno comportare la sospensione immediata del transito;
6. in caso di condizioni di pericolo o interferenze impreviste, il transito dovrà essere immediatamente interrotto e messo in sicurezza.

Il personale a supporto dell'operazione di trasferimento del collo eccezionale, inclusi i conduttori dei mezzi:

- dovranno attenersi alle indicazioni fornite dalla scorta tecnica, mantenendo la velocità indicata nell'Art. 1 e adeguata alle condizioni del percorso e alla particolare sagoma limite del carico;

Eventuali danni a infrastrutture, manufatti, pavimentazioni o arredi urbani che dovessero verificarsi in occasione del transito del convoglio saranno integralmente a carico dell'Impresa Gruber Logistics S.p.a. che dovrà provvedere al ripristino senza alcun onere per l'Amministrazione.

ARTICOLO 4 – Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte.



Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza hanno efficacia limitatamente al giorno 4 e 5 agosto e agli orari interessati dal transito del trasporto eccezionale autorizzato.

Al termine del transito e comunque cessate le esigenze che hanno determinato l'adozione del presente provvedimento, dovranno essere ripristinate le ordinarie condizioni di circolazione e di sosta mediante la rimozione della segnaletica temporanea installata.

Decorso il termine di validità della presente Ordinanza, la stessa cesserà automaticamente di produrre effetti senza necessità di ulteriori provvedimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Roberto Mantovanelli